



CITTÀ DI CAPRI
Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO
VEICOLI SENZA CONDUCENTE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 24.02.2026

Art. 1 – Esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente

Le ridotte dimensioni delle carreggiate delle strade comunali e di quelle provinciali e l'ordinaria intensità del traffico veicolare consentono l'esercizio delle attività di noleggio solo ed esclusivamente di veicoli a due ruote senza conducente della categoria "motocicli" con cilindrata 125 CC con motore a scoppio, categoria non inferiore a "Euro 5".

È consentito, allo stesso modo, il noleggio senza conducente di motocicli a due ruote alimentati con motore elettrico con equivalenti caratteristiche dei veicoli con motore termico.

È vietato il noleggio di qualsiasi altro veicolo appartenente a categorie diverse da quelle elencate nel presente articolo, quali ad esempio bighe elettriche, hoverboard, monopattini e biciclette elettriche e non, quad ecc..

Art. 2 – Numero dei veicoli da destinare all'esercizio dell'attività

Il numero massimo dei veicoli con motore a scoppio da utilizzare nell'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente è stabilito in sessanta unità.

Ogni singolo esercente può esercitare l'attività di noleggio senza conducente con un numero massimo di dieci (10) motocicli, fermo restando i requisiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Ogni singolo veicolo con motore termico di vecchia generazione può essere sostituito con due nuovi veicoli elettrici, sempre a due ruote, secondo le caratteristiche tecniche indicate dall'art. 1.

Il numero totale dei veicoli non può superare le centoventi (120) unità per un massimo di venti (20) veicoli per ogni singola ditta esercente l'attività.

Art. 3 Inizio attività

1) L'esercizio dell'attività di noleggio di veicolo senza conducente, di cui all'art. 1, è sottoposto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. e al DPR 19 Dicembre 2001 n. 481, da presentare al S.U.A.P. comunale tramite apposito modello sul quale si dovrà riportare:

- a- Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza (se il denunciante è persona fisica) o la ragione sociale (se il denunciante è persona giuridica);
- b- Ubicazione del locale da destinare all'esercizio dell'attività e dell'eventuale area scoperta (se diversa dal locale) per il rimessaggio dei veicoli;
- c- Documentazione attestante la disponibilità del locale e dell'eventuale area scoperta (atto di proprietà o contratti di locazione);
- d- Numero dei veicoli che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività;

Alla domanda dovranno essere allegati:

- e- Copia del documento di identità del titolare;
- f- Pianta planimetrica del locale per uso amministrativo, che rispetti requisiti di cui all'art. 4, a firma di tecnico abilitato, con indicazione dell'area e dell'altezza;
- g- Copia certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per la specifica attività;
- h- Copia di eventuali atti autorizzativi rilasciati e/o rinnovati da altri Enti;
- i- Certificato di prevenzione incendi;
- j- Eventuali autorizzazioni di occupazione suolo pubblico rilasciate da altri enti;
- k- Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti morali, ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 e artt. 11 e 92 TULPS.

- 2) Tra la comunicazione e l'effettivo inizio dell'attività dovranno intercorrere trenta (30) giorni entro i quali il Comando di Polizia Municipale potrà espletare eventuali accertamenti, verificando anche eventuale sussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 94 D. Lgs 36/2023 ss.mm.ii.;
- 3) Decorsi i trenta (30) giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività e nel caso di nulla osta per l'esercizio dell'attività, l'esercente è tenuto a presentare apposito elenco contenente i dati riferiti ai veicoli utilizzati recante l'indicazione del modello, del telaio e del numero di targa nonché copia delle carte di circolazione e delle relative polizze assicurative (responsabilità civile ai danni del conducente). Tale elenco dovrà essere ratificato dal Comando di Polizia Municipale che annoterà sullo stesso eventuali sostituzioni e/o variazioni.
- 4) Il S.U.A.P. provvederà ad inviare, entro cinque giorni, copia della Segnalazione Certificata di inizio attività al Prefetto che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'art. 11 c. 2 del TULPS (R.D. 773/1931), per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Art. 4 Locali adibiti all'esercizio dell'attività

- 1) Il locale adibito all'esercizio dell'attività deve avere un'area di almeno 10 mq. destinata all'espletamento dell'attività amministrativa riferita al noleggio del veicolo e una altezza minima di mt. 2.70, una superficie minima di 2 mq. per ogni singolo veicolo, oltre ai servizi igienici a disposizione anche della clientela;
- 2) Nel caso in cui il rimessaggio dei veicoli avvenga in un'area scoperta, il denunciante deve comunque dichiarare la disponibilità di apposito locale per l'espletamento dell'attività amministrativa. Il luogo adibito al rimessaggio dei veicoli dovrà avere una distanza massima di 150 mt. dal locale amministrativo (sede), disporre di almeno 2 mq. per ogni veicolo;
- 3) Il locale o area adibita a rimessaggio dei veicoli deve essere munito di autorizzazione, ove richiesto, di passo carrabile ai sensi del vigente codice della strada;
- 4) Il locale o area deve trovarsi in ottimo stato di manutenzione e avere la destinazione urbanistica ad uso commerciale, essere dotato di tutte le attrezzature di prevenzione incendio se prescritte dagli organi competenti;
- 5) All'interno del locale amministrativo deve essere esposta, in maniera ben visibile e redatta in lingua italiana e inglese, la tabella riportante le tariffe praticate per le varie opzioni di noleggio (ora, giorno, settimana etc.);
- 6) Non è consentito tenere veicoli in sosta all'esterno dei locali;
- 7) È vietato conservare all'interno delle attività amministrative o sui luoghi destinati al rimessaggio, scorte di carburante in taniche o qualsiasi altro contenitore;
- 8) È inoltre obbligatorio tenere una mappa di Capri in evidenza all'interno del locale amministrativo evidenziando ZTL ed aree ove è consentita la sosta.

Art. 5 – Veicoli

- 1) I veicoli da noleggiare devono essere di proprietà o nella disponibilità (leasing o usufrutto) del titolare dell'attività e devono essere immatricolati ad uso terzi;

- 2) Così come previsto dal comma 3 dell'art. 3 del presente regolamento, l'esercente deve presentare al Comune apposito elenco contenente i dati riferiti ai veicoli utilizzati, recante l'indicazione del modello, telaio e il numero di targa, oltre alla copia delle carte di circolazione e delle relative polizze assicurative;
- 3) I veicoli con motore termico, nella categoria non inferiore a "Euro 5", non devono superare la cilindrata di 125 CC, cv. 11 e 10 kwh. I veicoli a trazione elettrica non potranno eccedere la potenza equipollente erogata da un motore termico;
- 4) Ogni società è individuata tramite un diverso colore della intera carrozzeria per ciascun veicolo posseduto. I colori ammissibili sono: Pantone Giallo 13-0647, Verde lime 802C, Arancione 165C, Rosso 485C, Turchese 319C, Rosso 0331C. In caso di numero superiore di società autorizzate si provvederà ad autorizzare un ulteriore colore ammissibile;
- 5) Il Comando di Polizia Municipale rilascerà apposito "contrassegno comunale" identificativo, della dimensione di 10 x 10 cm, sul quale sarà riportato un numero progressivo che dovrà essere fissato in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo;
- 6) Il "contrassegno comunale" viene rilasciato in capo al titolare dell'attività, se persona fisica, o legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;
- 7) Il "contrassegno comunale" viene assegnato al singolo veicolo e non può essere trasferito ad altro veicolo anche se autorizzato per l'attività di noleggio;
- 8) Eventuali sostituzioni di veicoli dovranno essere autorizzate preventivamente dal Comando di Polizia Municipale a seguito di apposita comunicazione da parte dell'esercente, indirizzata al protocollo generale della Città di Capri;
- 9) I veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti in perfetta efficienza sia dal punto di vista conservativo che manutentivo;

Art. 6 – Obblighi dell'esercente l'attività di noleggio

Nell'esercizio dell'attività di noleggio devono essere osservate le seguenti tassative prescrizioni:

- 1) Non utilizzare per l'attività di noleggio un numero di veicoli superiori a quelli autorizzati; non è possibile tenere in circolazione veicoli sprovvisti del contrassegno comunale anche a seguito di guasti a veicoli autorizzati;
- 2) Non effettuare il noleggio a persone sprovviste del titolo abilitativo alla conduzione del veicolo;
- 3) Consegnare ai clienti i documenti per la circolazione del veicolo previsti dal codice della strada, in copia autenticata e contratto di noleggio;
- 4) Fornire al noleggiante idoneo casco omologato secondo le disposizioni del vigente codice della strada con calotte monouso a tutela dell'igiene.

Art. 7 – Cessazione attività – Cambio ragione sociale – Trasferimento

- 1) In caso di cessazione dell'attività l'esercente è tenuto a restituire al Comando di Polizia Municipale i contrassegni comunali. Per il suo carattere di servizio pubblico, a pena di revoca della concessione, è fatto assoluto divieto per l'assegnatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, lo svolgimento del servizio senza autorizzazione da parte dell'Ente Comunale.
- 2) Il trasferimento dell'attività è consentito mortis causa o con atto tra vivi tramite presentazione di S.C.I.A. secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 8 – Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, nonché le sanzioni previste dal T.U.L.P.S., l'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 – secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 267/2000.

Art. 9 – Sanzioni accessorie

Alle violazioni di cui alle norme contenute nel presente regolamento, conseguono le seguenti sanzioni accessorie:

- 1) Alla terza violazione nell'anno solare: sospensione di un veicolo con contrassegno comunale per giorni 7 (sette);
- 2) Alla sesta violazione nell'anno solare: sospensione di due veicoli con contrassegno comunale per giorni 15 (quindici);
- 3) Oltre la sesta violazione nell'anno solare: sospensione di quattro veicoli con contrassegno comunale per giorni 30 (trenta);
- 4) Oltre la decima violazione nell'anno solare: sospensione dell'intera attività di noleggio per mesi 2 (due);
- 5) Oltre la quindicesima violazione nell'anno solare: revoca dell'attività di noleggio.

Le sospensioni dei veicoli dovranno essere applicate a conclusione del procedimento amministrativo, nel periodo temporale compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre.

Art. 10 - Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e controllo è affidata al personale del Comando di Polizia Municipale ed agli agenti delle forze dell'ordine presenti sul territorio.

Art. 11 – Modalità per le procedure sanzionatorie

Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, per la notifica e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

Art. 12 – Norme transitorie

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento i titolari di attività già in possesso di autorizzazione di noleggio senza conducente dovranno adeguare il parco veicoli alle nuove norme entro e non oltre 6 (sei) mesi mentre eventuali nuove attività dovranno utilizzare i veicoli secondo le caratteristiche indicate dal Regolamento. Inoltre il Comune si riserva la facoltà di modificare la categoria di "Euro 5" con altra maggiormente ecologica a distanza di 3 (tre) anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando la limitazione di potenza.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e successiva adozione a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Capri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e sostituisce tutti gli altri regolamenti e normative comunali in materia.